

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

CLIENTE

ATTORE

Contro

SOCIETÀ FINANZIARIA

CONVENUTO CONTUMACE

**CONCLUSIONI**

L'attore ha concluso come indicato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il CLIENTE agiva in giudizio nei confronti di SOCIETÀ FINANZIARIA premettendo di aver stipulato con quest'ultima, in data 28/11/2005, il contratto di finanziamento n. OMISSIS per l'importo di Euro 36.000,00 da restituire in 120 rate mensili dell'ammontare di euro 300,00 cadauna, mediante delega di pagamento della retribuzione mensile.

Sul rilievo di aver estinto anticipatamente detto rapporto in data 31/7/2008, chiedeva la restituzione della somma pari ad Euro 9.532,92 a titolo di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione, costi assicurativi e oneri contrattuali, nonché il risarcimento del danno pari ad Euro 5.143,00, derivante dalla mancata corresponsione degli oneri non goduti e pagati anticipatamente.

Benchè ritualmente citata, la convenuta non si costituiva in giudizio e all'udienza del 2/5/2017 il precedente GI ne dichiarava la contumacia.

Con decreto n. 39 dell'8/11/17 la causa veniva assegnata a questo Giudice che, all'udienza del 26/11/2019, sulle conclusioni rassegnate dall'attore e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, così decideva.

Parte attrice domanda la restituzione dei costi del credito (commissioni bancarie, di intermediazione e costi assicurativi) non rimborsati in sede di estinzione anticipata, assumendo di aver diritto al rimborso di quota parte dei costi del credito non maturati.

Ebbene detta richiesta non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

*Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 241 del 16 marzo 2020*

Risulta dai documenti di causa e in particolare dal documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali (doc. 1 attore), debitamente sottoscritto dal mutuatario, che, per quel che ivi rileva, l'importo mutuato pari ad Euro 36.000,00 deriva dalla sommatoria delle seguenti voci:

- B) interessi: Euro 6.088,93;
- C) commissioni finanziarie: Euro 1.031,47;
- D) oneri fiscali: Euro 14,62;
- E) commissioni di intermediazione: Euro 8.878,95;
- F) spese contrattuali: Euro 200,00
- G) Premi assicurativi:

-g1 costo polizza rischio vita: Euro 1.498,14

-g2 costo polizza rischio impiego: Euro 1.104,00

Dette condizioni contrattuali, al punto 8), inoltre espressamente prevedono che *"in caso di anticipata estinzione del presente prestito anche per rinnovo, gli importi indicati al quadro C, .0, E, F, G1 e G2 non saranno rimborsati, trattandosi di costi od oneri già corrisposti, anche a terzi ed in una unica soluzione, e quindi non più recuperabili dall'istituto erogatore. Conseguentemente il finanziato godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi indicati in contratto al quadro B del presente documento di sintesi per il periodo di rateazione non goduto"*.

Alla luce di ciò, quindi le richieste dell'attore confliggono apertamente con la disciplina pattizia intervenuta tra le parti.

Né si può ritenere che detta clausola sia affetta da nullità ex art.1418 cc per contrasto con norme imperative, non potendosi ravvisare, secondo la disciplina *ratione temporis* applicabile al contratto per cui è causa —concluso il 28/11/2005 ed estinto il 31/7/2008- alcun divieto di stipulate patti di deroga della rimborsabilità degli oneri.

Invero non può ritenersi operante il dlgs 141/2010 che, in modifica delle norme del TUB, ha introdotto l'art. 125 sexies, né, quanto ai premi assicurativi, il dl 18/10/2012, n. 179, posto che, come detto, il contratto in questione è stato estinto in data antecedente al 2010.

Ciò discende dal disposto dell'art. 11 delle preleggi, nonché dall'art. 30 della direttiva 2008/48CE alla quale il dlgs 141/10 ha dato attuazione e dall'art. 15 septies del dl 18/10/2012, n.179.

L'art. 30 della menzionata direttiva, stabilisce, infatti, che *"la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione"*; l'art. 15 septies del dl 18/10/2012, n.179 dispone che *"il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"* dove il riferimento alla commercializzazione del contratto implica la non applicabilità ai contratti, quale quello in questione, non più in essere.

Né può ritenersi che la clausola di non rimborsabilità di cui al punto 8 del documento di sintesi in questione possa considerarsi vessatoria visto che non rientra nell'alveo dell'art. 33 comma 2 lettera g) cod.cons, non disciplinando il recesso del professionista ma quello del consumatore; in ogni caso, la stessa risulta conforme alla clausola generale prevista dall'art. 33 comma 1 cod cons giacché ha in concreto ad oggetto la determinazione del corrispettivo che il mutuante intende trattenere in caso di estinzione anticipata del rapporto per decisione unilaterale del cliente.

Infine, i richiami svolti dalla difesa di parte attrice al provvedimento di Banca Italia del 29/7/2009 e all'accordo ABI-ANIA del 22/10/2008, recepito dall'art. 45 Reg Isvap del

*Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, n. 241 del 16 marzo 2020*

26/5/2010, n35 non assumono rilevanza in quanto non applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame.

Pertanto la domanda volta ad ottenere la restituzione della somma pari ad Euro 9.532,92 a titolo di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione, costi assicurativi e oneri contrattuali va respinta.

Dal rigetto di detta domanda di ripetizione consegue la reiezione della domanda risarcitoria, in quanto il danno allegato dall'attore si sostanzia nella supposta illegittima mancata corresponsione da parte di SOCIETÀ FINANZIARIA degli oneri anticipati e non goduti a titolo di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione, costi assicurativi e oneri contrattuali (v pagina 7 citazione). Pertanto, non ritenendo sussistente il diritto dell'attore a percepire le somme domandate in ripetizione, la tutela risarcitoria richiesta non può essere accordata. Non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese processuali atteso che la condanna a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto. Pertanto la condanna alla refusione delle spese di lite non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, il quale infatti non ha espletato alcuna attività processuale, né ha sopportato spese delle quali debba essere rimborsato.

#### PQM

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:

- rigetta le domande proposte dall'attore;
- nulla sulle spese.

Piacenza, 16 marzo 2020

Il Giudice  
dott. Evelina Iaquinti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*